



COMUNE DI ARENZANO
CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 89 Seduta del 03-06-2021

Originale

Oggetto: Approvazione delle bozze del Verbale di Conciliazione Giudiziaria e delle bozze degli Atti ricognitori per le Concessioni Demaniali n. 32 del 15/7/2005 e n. 25 del 17/6/2005 a valere sino al 31/12/2020 da sottoscrivere tra il Comune di Arenzano e la Società Cemadis S.r.l.

L'anno duemilaventuno il giorno tre del mese di giugno, in Arenzano, nella sede comunale convocata nei modi e termini di legge, con l'osservanza delle prescritte formalità si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Gambino Luigi	SINDACO	P
Bagnasco Fiorella	VICESINDACO	P
Silvestrini Francesco	ASSESSORE	P
Oliveri Davide	ASSESSORE	P
Damonte Giovanna	ASSESSORE	P
Rossi Matteo	ASSESSORE	P

ne risultano presenti n. 6 e assenti n. 0.

Assume la presidenza il Sindaco Gambino Luigi.
Partecipa il Segretario Comunale DOTT. Finocchietti Domenico.

IL PRESIDENTE

constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata all'ordine del giorno.

LA GIUNTA COMUNALE

Visti gli articoli 42 e 48 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, che determinano rispettivamente gli ambiti di competenza del Consiglio e della Giunta Comunale;

Visti e richiamati :

- l'art. 4 del Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, a norma del quale gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico – amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni;
- l'articolato quadro normativo che ha comportato, in attuazione dell'art. 3 Dlgs 112/1998 , e per Regione Liguria con Legge Regionale 13/1999, la subdelega alle Regioni ed agli enti Locali di competenze nell'ambito della gestione del Demanio Marittimo;

Considerato:

- Che con atto dell'Ufficio Demanio Marittimo del Comune di Arenzano n. 32 del 15/7/2005 (n. 12262/SGA del protocollo), veniva concessa alla società Orinvest s.r.l. (ora Cemadis s.r.l.) l'occupazione di un'area demaniale marittima della superficie di mq. 9.7100 allo scopo di mantenere lo stabilimento balneare denominato "Bagni Marina Grande", per il periodo dall'1/1/2004 al 31/12/2009;
- Che con atto dell'Ufficio Demanio Marittimo del Comune di Arenzano n. 25 del 17/6/2005 (n. 9628/SGA del protocollo), veniva concessa alla società Orinvest s.r.l. (ora Cemadis s.r.l.) l'occupazione di un'area demaniale marittima della superficie di mq. 2.500, allo scopo di mantenere due tratti di arenile ad uso balneare con installazione di cabine a servizio dello stabilimento denominato "Bagni Marina Piccola", per il periodo dall'1/1/2004 al 31/12/2009;
- Che con Legge 25 del 26 Febbraio 2010 e ss.m.ii. le concessioni demaniali vennero prorogate per Legge sino al 31/12/2020 ed il Comune non rilasciò, nonostante le richieste del Concessionario, alcuna attestazione di proroga, ritenendo sufficiente il disposto di Legge;
- Che in seguito al Monitoraggio alle Concessioni Demaniali Marittime effettuate nel Luglio 2019 dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, l'Amministrazione Comunale, con provvedimenti 29/9/2020 prot. n. 16789 (per Marina Grande; CDM 32/2005) e prot. n. 16793 (per Marina Piccola; CDM 25/2005) ha ingiunto alla soc. Orinvest s.r.l. (ora Cemadis s.r.l.) di pagare, entro 30 giorni, somme a titolo di "indennizzo per occupazione sine titolo ex art. 8 d.l. 5710/1993 n. 400, in ragione dell'assenza di atti formali di proroga ex lege che attestino il termine di durata delle concessioni fino al 31/12/2020";
- Avverso le suddette ingiunzioni di pagamento, la soc. Cemadis – la quale, nelle more, in data 11/02/2019 (protocollo pec 2848) aveva avanzato ulteriori istanze di

proroga delle medesime Concessioni fino al 31/12/2033, ai sensi dell'art. 1, comma 685, legge n. 145/2018 - ha proposto opposizione dinanzi al Tribunale di Genova con atto di citazione in data 26/10/2020 ai sensi dell'art. 3, R.D. n. 639/2010, formulando contestuale istanza di sospensiva ai sensi dell'art. 32, comma 3, D.L. n. 150/2011 (R.G. n. 9240/2020) ed il Comune si è costituito a difesa affidando incarico allo Studio Legale Ferrando di Genova ;

- Che il giudizio presenta elevato rischio di soccombenza da parte del Comune, perché se è vero che l'attuale giurisprudenza esige l'adozione di formale atto di proroga delle concessioni come nel caso in argomento, al tempo di mancata adozione di tali atti la giurisprudenza non appariva altrettanto granitica;
- Che il concessionario ha continuato a corrispondere i canoni come in presenza di regolare concessione, fatti salvi alcuni pagamenti parziali di cui si dà pienamente conto nella bozza di transazione, e che pertanto l'assenza di atto formale non ha inciso sull'elemento soggettivo da parte del concessionario di detenzione regolare delle aree in argomento né ha causato danno erariale;
- Che l'irrogazione delle sanzioni, se anche fosse ritenuta corretta all'esito del contenzioso giudiziale, potrebbe legittimare una richiesta da parte del concessionario di richiesta di risarcimento del danno per responsabilità extracontrattuale per il medesimo importo delle sanzioni che dovesse essere chiamato a pagare dal momento che il Comune, pur in presenza di regolare pagamento del canone, non ha contestato a suo tempo al concessionario l'assenza formale del titolo legittimante né ha emesso il titolo come da richiesta del concessionario stesso;
- Che anche in questo caso pertanto non vi sarebbe alcun tipo di danno erariale, intendendosi l'erario come complessivamente inteso, dal momento che le sanzioni potrebbero venire ad essere attribuite indirettamente al Comune;
- Che l'interesse pubblico ad una definizione concordata della vertenza è comunque evidente, perché verrebbe a sanare una situazione di occupazione se non formalmente certo sostanzialmente legittima;
- Che in difetto di transazione al concessionario potrebbe essere contestata da altre Istituzioni l'occupazione arbitraria delle aree demaniali, con un effetto a questo punto paradossale e certamente foriero di ulteriori contenziosi dall'esito forse ancora più incerto del presente in cui il Comune verrebbe certamente evocato in giudizio;
- Che l'avvio della stagione balneare rende ulteriormente opportuno un intervento rapido in termini di certezza dell'occupazione delle aree, che in questo quadro peraltro non potrebbero legittimamente certo essere assegnate ad altro operatore sia per la pendenza dei contenziosi in argomento sia per l'impossibilità comunque di riassegnare le aree mancando a tutta evidenza neppure i tempi tecnici per farlo, con grave disservizio per l'utenza e per l'immagine turistica di Arenzano;

- Che nella attuale contingenza di emergenza pandemica Covid-19 di recente prorogata dal Decreto Legge 22 aprile 2021, n. 52 al 31 Luglio 2021, ed in considerazione delle Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia DI 34/2020 art. 182 comma 21 l'Amministrazione Comunale intende pertanto aderire alla proposta di transazione formulata dai Legali in corso del Giudizio presso il Tribunale Civile di Genova, dal quale, a fronte del pagamento delle rate di canone sul quale verteva altro contenzioso, è adottato un atto ricognitorio e l'impegno al rilascio di un atto di proroga al 31/12/2021 ;
- Dato atto inoltre del potenziale conflitto di interesse da parte del Geometra Briasco, evocato in giudizio da Cemadis anche a titolo personale, alla definizione transattiva della controversia tra Comune e Cemadis;
- Visto che in caso di conflitto di interesse e quindi di incompatibilità da parte del responsabile di servizio competente, ai sensi dell'art 97 comma 4 del D Lgs 267/2000 e del Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi del Comune di Arenzano, competente all'adozione dell'atto diventa il Segretario comunale pro tempore;

Che a tal fine l'Amministrazione Comunale:

- intende pertanto approvare la Bozza di Verbale di Conciliazione Giudiziaria completo delle bozze di Atti ricognitori per le Concessione Demaniali n. 32 del 15/7/2005 e n. 25 del 17/6/2005 a valere sino al 31/12/2021 come in premessa evidenziate da sottoscrivere tra il Comune e la Società Cemadis Srl;

Acquisito il parere favorevole del Responsabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000 con le successive modificazione e integrazioni;

Dato atto che la presente deliberazione non necessita di visto contabile in quanto non rilevante dal punto di vista economico-finanziario;

Con voti unanimi favorevoli, legalmente espressi,

DELIBERA

1. Di approvare la Bozza di Verbale transattivo da sottoscrivere tra l'Amministrazione Comunale e la Società Cemadis Srl nonché le bozze degli atti ricognitori per le ragioni in premessa indicate.

Con voto unanime della Giunta Comunale, il presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. N. 267/2000 "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali*" e s.m.i.

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE
LUIGI GAMBINO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. DOMENICO FINOCCHIETTI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione del Messo Comunale, il sottoscritto Segretario certifica che il presente verbale è stato affisso all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno n. r.p. e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, fino al giorno

Arenzano, li

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. DOMENICO FINOCCHIETTI

[] Dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'Art. 134, comma 4°, D.Lgs. 18/08/2000, N. 267.

Arenzano, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. DOMENICO FINOCCHIETTI

[] La presente deliberazione è stata comunicata in data ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'Art. 125, D.Lgs. 18/08/2000, N. 267.

[] Divenuta esecutiva il , dopo la pubblicazione per 10 giorni consecutivi ai sensi dell'Art.134, 3° comma, D.Lgs. 18/08/2000, N. 267.

Arenzano, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. DOMENICO FINOCCHIETTI